

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3638 del 16/07/2018
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 36 - SALUMIFICIO MONICA E GROSSI SPA - DOMANDA 07.12.2017 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI LANGHIRANO (PR), LOC. VIA ROMA. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR17A0055. SINADOC 2638
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3806 del 16/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici LUGLIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 4/2018 "Disciplina procedura di valutazione impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225/2001, n. 609/2002, n. 1325/2003, n. 1274/2005, n. 2242/2005, n. 1994/2006, n. 895/2007, n. 2326/2008, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 1985/2011, n. 963/2013, n. 65/2015 e n. 1622/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’ accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “condizionalità ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’ Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la DDG n. 114/2017 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’ incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda presentata in data 07.12.2017, dalla società SALUMIFICIO MONICA E GROSSI SPA, con sede in Langhirano (PR), Via Roma n. 40, C.F. e P.I. 00238300347 con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo perforato in comune di Langhirano (PR), su terreno identificato nel C.T. di detto comune al foglio 34 del mappale 159, di proprietà del richiedente, per uso industriale e igienico, per una portata massima di litri/sec. 3 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 7500;

VISTO il progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie, allegato alla domanda di concessione e redatto ai sensi dell’art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001;

VERIFICATE, la documentazione tecnica allegata all’ domanda, tramite la quale, da parte del tecnico incaricato Dottor Geologo Paolo Panicieri, è stata constatata ed asseverata la rispondenza delle opere eseguite al progetto presentato;

RITENUTO, che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella documentazione di cui sopra), è da ritenersi mediamente congruo rispetto all’ utilizzo cui è destinata la risorsa;

CONSIDERATO, che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ACCERTATO:

che il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del DLgs n. 152/2006;

che il pozzo non ricade in un’area Parco e non è all’interno di un’area SIC/ZPS;

che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 4/2018 e successive modifiche e i.

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PGPR/2018/5229 del 09.03.2018, espresso in senso favorevole con le seguenti

considerazioni e condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta in data 15.01.2018 Prot. n. 996, preso atto della documentazione tecnica trasmessa, si rileva quanto segue:

- il pozzo in oggetto ricade nel "*Settore C - Bacini Imbriferi di primaria alimentazione dei settori A e B*", come perimetrato nella Tav. 1 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna sulla base dei criteri di cui alla lett. a) comma 1 art. 44 delle Norme approvate dall'Assemblea Legislativa Regionale con Del. n. 40 del 21.12.2005;

- la Variante al P.T.C.P. "*Approfondimento del P.T.C.P. in materia di tutela delle acque*", approvata con Del. C.P. n. 118 del 22.12.2008, non evidenzia interferenze negative del pozzo in oggetto con i tematismi della Tav. 15 - *Aree di Salvaguardia per la Tutela delle Acque potabili ed Emergenze naturali*; il pozzo tuttavia ricade in un' "*Area di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B ed A*" nell'ambito della "*Carta degli indirizzi per la tutela delle Acque*" (Tav. 6/E) per le quali aree vengono stabilite specifiche misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica;

- l'art. 31 delle Norme di Attuazione della Variante richiamata stabilisce che, nelle aree di ricarica diretta, sia "*vietato perforare nuovi pozzi per uso irriguo, produttivo/industriale*" e comunque non sono consentiti "*nel caso si tratti di pozzi esistenti ad uso industriale o irriguo, aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio*";

- non si rilevano specifici contrasti con le previsioni e disposizioni di tutela del territorio e del paesaggio definite dal P.T.C.P. (approvato con Del. C.P. n. 134 del 21.12.2007) e dal P.I.A.E. (approvato con Del. C.P. n. 117 del 22.12.2008);

- l'istanza, presentata ad ARPAE, è relativa ad una concessione ordinaria (art. 5 e seguenti RR 41/2001) da pozzo esistente;

- si tratta di un pozzo esistente perforato nel 1973, denunciato il 10.08.94 e concessionato con Determinazione Dirigenziale n. 017325 del 17.11.2005 rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 6045 del 23.05.2011 (PROC. PRPPA2295) ad uso industriale e igienico e assimilati;

- non si rilevano aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

Per quanto sopra, ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 41/2001, si esprime parere favorevole, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale.

Al fine della tutela quantitativa della risorsa idrica, si ritiene tuttavia opportuno che il Richiedente assicuri il proprio impegno, supportato da ARPAE-SAC, quale Soggetto competente del rilascio della stessa concessione, nelle azioni di seguito descritte e coerenti con le stesse indicazioni del PTA Regionale (Titolo IV "*Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica*"):

- installazione\efficientamento dei sistemi di misurazione per processi\linee differenti;

- sviluppo di "pratiche tecnologiche" che prevedano il riciclo e riuso della risorsa;

- elaborazione di un programma di riuso industriale dell'acqua che preveda:

- la valutazione del peggioramento della qualità dell'acqua dovuta all'uso;

- l'identificazione delle opportunità di riuso dell'acqua;

- la determinazione dei livelli minimi di qualità per gli usi previsti;

- l'identificazione delle fonti di acque reflue che potrebbero soddisfare i livelli di qualità determinati;
- la determinazione dei trattamenti eventuali che potrebbero essere necessari;
- elaborazione di un programma di monitoraggio del risparmio idrico pluriennale.

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell' Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l' applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell' Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all' Amministrazione concedente salvo nei casi in cui "per la natura o l' entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell' impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale".

ACCERTATA la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR n. 1195 del 25.07.2016 "DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA", nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell' AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015 ("DIRETTIVA DERIVAZIONI") COL RISULTATO DI "ATTRAZIONE".

VERIFICATO:

- che sul BURER n. 19 in data 24.01.2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che l'obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato sottoscritto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

VERIFICATO inoltre che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ATTESO che il concessionario ha provveduto:

- per l'anno in corso al versamento del relativo canone, prima del ritiro del presente provvedimento;
- a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell'istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, "*la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua*", ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della

risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

1. di rilasciare alla società SALUMIFICIO MONICA E GROSSI SPA, con sede in Langhirano (PR), Via Roma n. 40, C.F. e P.I. 00238300347, che assume domicilio legale presso la sede del Comune di Langhirano (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR17A0055) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Langhirano (PR) per uso industriale e igienico, con portata massima pari a litri/sec. 3 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 7500;

2. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3. **di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio ha indicato con DGR n. 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del DLgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR n. 41/01;**

4. è fatto quindi obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006, della **DGR n. 1195/2016 e della DGR 2254/2016** dell'installazione di idoneo e tarato DISPOSITIVO DI MISURAZIONE della portata e del volume di acqua derivata (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.

5. Di stabilire che il concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni dettate dalla Provincia di Parma nel proprio parere espresso in data 09.03.2018, prot PGPR/2018/5229, riportato in premessa;

6. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

7. di stabilire che la concessione, ai sensi della DGR n 787/2014, la durata della concessione è di **anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente provvedimento fino al 31/12/2027;**

8. di dare atto che il concessionario ha provveduto:

a) al versamento del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione parte

integrante e sostanziale del presente atto, determinato per l' annualità 2018 pari a €2088,24;

b) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato pari a € 132,24 al netto di quanto già versato nell' ambito del precedente provvedimento PRPPA2295;

c) di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

9. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;

10. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

11. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 14 marzo 2013 N. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

12. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

13. di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 18, 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.